



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Pistoia

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

II P.M.

- Letta l'istanza avanzata in data 30/11/2015 da _____, n. a _____ il _____, ivi residente in via _____ n. _____; _____, n. a _____ il _____, residente in _____ in via _____ n. _____; in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della _____ con sede in _____ alla via _____ n. _____ - con cui gli istanti chiedono la sospensione dei termini di scadenza degli atti esecutivi in essere nei confronti delle società dagli stessi rappresentata ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 44/99;
- tenuto conto dell'istanza di sospensione depositata in data 30.11.2015 e del preliminare esito delle attività investigative disposte;
- tenuto conto del fatto che tale istanza si raccorda alle istanze di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura presentate alla Prefettura di Pistoia singolarmente da entrambi i soggetti soprarichiamati in data 30.11.2015;

OSSERVA

questo PM a fronte dell'istanza suindicata, a prescindere dalla qualificazione datane dai richiedenti, è chiamato a pronunciarsi con un *provvedimento* sulla sospensione degli atti esecutivi concernenti le procedure pendenti a loro carico.

Nel merito, valutato:

- l'andamento delle indagini preliminari relative al procedimento penale instaurato n. _____/2015 Mod. 21 che trae origine dalla denuncia-querela presentata in data 25.11.2015, denunciando fatti che hanno ottenuto un primo riscontro per il reato di cui all'articolo 644 codice penale, in cui coloro che chiedono la sospensione rivestono il ruolo di parte offesa del reato; la richiesta va conseguentemente accolta con il presente provvedimento di sospensione.

Quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, esse s'individuano in quelle compendiate nell'elenco oggi previsto comma 7 bis dell'art. 20 che la Prefettura di Pistoia trasmetterà "senza ritardo e aggiornato" a questo Ufficio per la tempestiva comunicazione al Giudice dell'esecuzione competente.

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012;

DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure espropriative pendenti a carico della società indicate nel citato elenco prefettizio per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio;


quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, esse s'individuano in quelle compendiate nell'elenco oggi previsto comma 7 bis dell'art. 20 che la Prefettura di Pistoia trasmetterà "senza ritardo e aggiornato" a questo Ufficio per la tempestiva comunicazione al Giudice dell'esecuzione in sede.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- > agli istanti;
- > al difensore di fiducia in atti;
- > al Prefetto di Pistoia;
- > al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale competente;

Pistoia, 5/3/16


Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dot. Luciano PADULA)